DECISIONE

del 3 ottobre 1967

dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea riuniti in sede di Consiglio, relativa, per taluni prodotti, da una parte all'allineamento accelerato sui dazi della tariffa doganale comune e sul livello al quale questi dazi sono stati sospesi e, dall'altra, al mantenimento al livello attuale, fino al 30 giugno 1968, di taluni dazi nazionali

(67/775/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 24,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 14 ottobre 1963 per la conclusione di un accordo commerciale tra la Comunità Economica Europea e l'Iran,

Vista la decisione del Consiglio del 3 ottobre 1967, relativa alla conclusione dell'Accordo che proroga e modifica l'Accordo commerciale tra la Comunità Economica Europea e l'Iran [1],

Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio del 31 luglio 1967, concernente la riunione della Commissione mista costituita in applicazione dell'articolo IV dell'Accordo commerciale tra la Comunità Economica Europea e l'Iran, nonché la comunicazione della Commissione al Consiglio dell'8 settembre 1967, relativa alla proroga ed alla modifica dell'Accordo commerciale suddetto,

Considerando che è opportuno seguire i suggerimenti formulati dalla Commissione mista nella riunione dal 10 al 15 luglio 1967 ;

Considerando che è opportuno abrogare la decisione del 30 novembre 1964 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea [2] relativa all'allineamento accelerato, per alcuni dei prodotti oggetto della presente decisione, sui dazi della tariffa doganale comune e sul livello al quale questi dazi sono stati sospesi,

DECIDONO :

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1968 e fino al 30 giugno 1968, gli Stati membri designati nella tabella che segue applicano, alle importazioni in provenienza da paesi terzi dei prodotti che figurano in detta tabella, i dazi doganali indicati per ciascuno di essi :

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquote	
08.04 B	Uve secche	Italia	7,2 %
08.05 D	Pistacchi	Italia	2 %
		Benelux	2 %
08.12 A	Albicocche secche	Italia	7 %
ex 58.01 B	Tappeti a punti annodati od arrotolati di lana o di peli fini, aventi per metro di catena 250 file o meno	Francia	32 % con risc. mass. di 4,5 u.c. per m^2
58.02 B	Tessuti Kélim ecc.	Francia	16,8 %
		Benelux	16,8 %

[1] Vedi pag. 6 della presente Gazzetta Ufficiale.

[2] GU n. 204 del 10. 12. 1964, pag. 3472/64.

Articolo 2

Fino al 30 giugno 1968 gli Stati membri designati nella tabella che segue applicano alle importazioni in provenienza da paesi terzi dei prodotti che figurano in detta tabella, i dazi doganali indicati per ciascuno di essi :

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquote
08.04 B	Uve secche	Germania 4,4 % Francia 6,4 %
08.12 A	Albicocche secche	Germania 5,4 %
58.01 A	Tappeti a punti annodati od arrotolati, di lana o di peli fini, anche confezionati	Germania 27,6 % con risc. mass. di 17,55 DM per m^2 Benelux 28,8 % con risc. mass. di 225 FB per m^2

Articolo 3

A decorrere dal 1° dicembre 1967 e per la durata dell'Accordo commerciale tra la Comunità Economica Europea e l'Iran, la Germania e la Francia applicano alle importazioni di caviale (uova di storione ; voce tariffaria ex 16.04 A della tariffa doganale comune) provenienti da paesi terzi il dazio doganale del 24 %.

Articolo 4

A decorrere dal 1° dicembre 1967 e fino al 30 giugno 1968 la Francia applica alle importazioni di albicocche secche (voce 08.12 A della tariffa doganale comune) provenienti da paesi terzi il dazio doganale del 7 %.

A decorrere dal 1° luglio 1968 e per la durata dell'Accordo commerciale tra la Comunità Economica Europea e l'Iran, il Belgio, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi applicano alle importazioni del prodotto citato al comma precedente provenienti da paesi terzi il dazio doganale del 6 %.

Articolo 5

A decorrere dal 1° dicembre 1967 e per la durata dell'Accordo commerciale tra la Comunità Economica Europea e l'Iran, gli Stati membri applicano alle importazioni di uve secche (voce 08.04 B della tariffa doganale comune) provenienti da paesi terzi, nei limiti del contingente tariffario previsto dall'articolo II di detto Accordo, il dazio doganale dell'1,2 %.

Articolo 6

La decisione del 30 novembre 1964 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, relativa all'allineamento accelerato di taluni prodotti sui dazi della tariffa doganale comune e sul livello al quale questi dazi sono stati sospesi, è abrogata alla data del 1° dicembre 1967.

Articolo 7

La presente decisione, inserita nel processo verbale della sessione del Consiglio, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

I governi degli Stati membri notificheranno al Segretario generale del Consiglio nel termine di un mese se le loro legislazioni interne richiedano particolari procedure per assicurare l'applicazione della presente decisione ; se del caso, gli notificheranno senza indugio l'avvenuto compimento di tali procedure.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 ottobre 1967.

Il Presidente

K. SCHILLER